

In riguardo alla esecuzione e liquidazione d'indennità pei sinistri non è discutibile il diritto delle Compagnie d'intervenire nello svolgimento della vertenza che le riguarda, assegnino espressamente o no questa facoltà le polizze.

A ciò anche è logicamente e praticamente preordinato quell'insieme di doveri dell'assicurato di notificare gli avvisi che riceve, l'inabilità della nave a navigare ancorchè il carico non abbia sofferto danni dal sinistro (1); e l'obbligo del comandante, dell'assicurato e suoi incaricati di dare opera al ricupero ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assicuratori (2).

Questi diritti che sono il diritto al regolamento della indennità di assicurazione e il diritto all'abbandono (art. 632 - 641 cod. comm.) rimangono. E ove l'assicurato manchi agli obblighi di sopra, non ne segue una sanzione di decadenza, ma una ragione di danni e interessi a prò dell'assicuratore.

C'è anche per l'assicurato, che ha concorso al ricupero e alla conservazione, il diritto al rimborso delle spese; ma queste spese, a cui una volta nel costume bastava la affermazione dell'assicurato qualunque fossero, hanno due limiti, uno: l'eccezione e la prova di frode; l'altro: non possono in nessun caso superare il valore delle cose recuperate.

§ 24 - **L'inchiesta dell'assicurazione su i sinistri**

Abbiamo detto in generale della inchiesta dell'attività marittima in tema di prove del sinistro. Vediamo qui l'aspetto speciale nel rapporto dell'assicurazione.

(1) v. art. 626, 627 cod. comm. e art. 355 cod. maritt.

(2) v. art. 629 cod. comm. - e art. 356 cod. mar.